

2009.

Il Presidente-Estenso

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il **11 MAR 2009** n. **583**

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
TERZA SEZIONE**

Adul **11 MAR 2009** .. copia conforme

della presente è stata trasmessa a

all'Avvocatura dello Stato di Venezia....



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

domanda, del diritto azionato.

Per l'effetto, accertata l'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso è fatto obbligo all'amministrazione di riesaminare la domanda e pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza delle ricorrenti tenendo conto di quanto enunciato in motivazione in ordine ai principi da applicare in materia di procedimenti di inchiesta e di controllo avviati su impulso dell'amministrazione e, nello specifico, anche della rinnovata domanda di accesso e della sua, parzialmente integrata, motivazione.

Il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione.

Le spese e le competenze di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, dichiara illegittimo il provvedimento di rigetto implicito della domanda di accesso ed accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e delle competenze di causa, che liquida nella misura di € 2000,00 (duemila euro/00) oltre ad iva e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 25 febbraio

Le relazioni interne che ineriscono alla funzione ispettiva e che sono rivolte alla verifica della legittimità della condotta dell'amministrazione, in funzione del potere ispettivo e di autotutela che compete alla stessa amministrazione o, come nella specie, all'autorità gerarchicamente sovraordinata, possono, infatti, essere mantenute riservate, quantomeno sino alla conclusione del procedimento ispettivo e successivamente essere rese pubbliche o mantenute riservate e comunque sottratte all'accesso di chi non dimostri di avere un interesse personale diretto concreto e attuale, corrispondente all'estensione del diritto di cui agli artt. 22 e seg.ti della legge 241/90, alla conoscenza degli atti comunque inerenti al controllo specifico attivato dall'amministrazione, sia su impulso di soggetti terzi che di propria iniziativa.

Nella specie pertanto, poiché la notizia dell'attivazione di una procedura d'inchiesta sulla vicenda della mancata attivazione dei corsi estivi di recupero presso l'Istituto Foscari - Massari di Mestre è stata divulgata, si presume dallo stesso Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale che ha manifestato dubbi sulla regolarità del procedimento, e che successivamente nulla ha opposto alla richiesta di accesso delle ricorrenti, né in punto di interesse delle stesse ricorrenti a conoscere la relazione del Dirigente scolastico né sulla eventuale ragione di inammissibilità della domanda - che potrebbe accedere all'esito ignoto della c.d. verifica - a parte quella inutilmente frapposta in sede difensiva, il ricorso va accolto anche nella parte relativa all'accertamento, condizionato ad una nuova espressa pronuncia sulla



regionale per il Veneto, non è stato dato alcun riscontro, se non quello (non contestato) di rigetto implicito nel silenzio, con la motivazione, fornita solo in sede difensiva, che l'amministrazione ha ritenuto, e ritiene, inammissibile l'istanza "perché diretta ad esercitare un controllo generico sull'operato della P.A. in contrasto con il disposto espresso dell'art. 16 comma 3[^] della legge 15/2005".

Senonché, tale motivazione, anche a volerne ritenere ammissibile l'ostensione solo in sede difensiva, ciò che non è comunque consentito poiché in materia di accesso l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento esplicito sulla domanda, è erronea, giacché anche se essa riguarda un atto relativo al procedimento di controllo interno, avviato dall'amministrazione con quel fine (e reso pubblico attraverso la divulgazione della notizia alla stampa, laddove la stessa amministrazione avrebbe potuto mantenerlo riservato), è evidente che nella specie non si tratta di istanza di accesso generalizzata bensì diretta alla conoscenza di atto specificamente inerente ad una pratica amministrativa nella quale sono coinvolte personalmente e direttamente le ricorrenti, in forme (putativamente) ritenute lesive della propria onorabilità e del decoro professionale (motivo esplicito della denuncia penale per diffamazione promossa nei confronti del Direttore scolastico che ha presieduto il Collegio dei docenti e rigettato il reclamo contro la contestata delibera sui corsi di recupero) e dunque, come tale astrattamente ammissibile, fatte salve eventuali motivazioni diverse da quelle che l'amministrazione ha comunque opposto in questa sede processuale.

giuridica dei soggetti che ne siano possibili destinatari.

L'amministrazione si è costituita in giudizio ed ha eccepito la carenza di legittimazione delle ricorrenti alla richiesta di accesso in quanto trattasi di istanza finalizzata ad esercitare un controllo generico sull'operato dell'amministrazione, in contrasto con il disposto espresso dell'art. 16 comma 3^a della legge 15/2005, concludendo per il rigetto della domanda perché inammissibile o comunque infondata.

Nella camera di consiglio fissata per la decisione, parte ricorrente ha prodotto una nota con la quale ha rinnovato l'istanza di accesso, nella quale si rappresenta che le ricorrenti, in attesa della documentazione sin qui negata hanno presentato un ricorso ex art. 21 D.L.vo 274/2000 al giudice di pace nei confronti del Dirigente scolastico dott. Valter Rosato, per il reato di cui agli artt. 595 2^a co. C.p. "per avere leso l'onore e il decoro anche professionale delle ricorrenti, insistendo sulla domanda di accesso, anche alla luce delle azioni promosse in sede penale, nei confronti del citato Dirigente scolastico.

DIRITTO

Il ricorso è, innanzitutto, fondato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 9 del D.P.R. 184/2006, che stabilisce che la domanda di accesso (che non sia manifestamente inammissibile per la mancanza di elementi essenziali per la sua giuridica configurazione come tale) deve essere rifiutata o differita con provvedimento motivato, e quindi con atto espresso, laddove nella specie alla domanda di accesso rivolta sia al Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale per ragionieri e geometri "Foscari –Massari" di Mestre che alla Dirigente Scolastica

dalla Dirigenza dell'Ufficio scolastico regionale volta a motivare la scelta del Collegio dei docenti di non attivare i corsi di recupero previsti dalla legge; che in data 14 luglio 2008 le ricorrenti avanzavano al dirigente scolastico ed alla direzione scolastica regionale del Veneto; che tale istanza è stata respinta tacitamente da ambedue le parti; che per quanto sopra le ricorrenti insorgono contro il predetto rifiuto e chiedono che il Tribunale, previo annullamento dello stesso, dichiari il diritto delle istanti all'accesso alla predetta documentazione per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 3, 22 e 25 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione degli artt. 2, 6, 7, 9 e 10 del D.P.R. 184/2006.

Si sostiene che le ricorrenti, per la loro partecipazione al collegio dei docenti del 22.5.2008, in occasione del quale hanno votato contro la decisione di prevedere come unico mezzo di recupero lo studio individuale, sono legittimate ad avanzare la richiesta di accesso, trattandosi di acquisire atti e documenti che riguardano la loro attività professionale; che l'amministrazione ha respinto la loro richiesta tacitamente, negando senza alcuna motivazione l'accesso e la possibilità di prendere visione della relazione prodotta dal Dirigente scolastico alla Dirigente regionale; che la nozione di "interesse giuridicamente rilevante", contenuta nell'art. 22 della legge 241/90 è diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e dunque che è sufficiente a giustificare il diritto all'accesso la circostanza che si tratti di atti idonei a spiegare effetti diretti o indiretti sulla sfera

la Segreteria il 26 settembre 2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Istruzione, depositato il 10 dicembre 2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 - relatore il Presidente Angelo De Zotti - l'avv. Roncato in sostituzione di Azzarini per le ricorrenti e l'avv. dello Stato Greco per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti, docenti a tempo indeterminato in ruolo presso l'Istituto Tecnico Statale per ragionieri e geometri "Foscari - Massari" di Mestre espongono: che con deliberazione n. 20 del 22/05/2008 il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente scolastico dott. Valter Rosato individuava quale unico e indistinto metodo per l'estinzione del debito scolastico lo studio individuale, in asserita violazione dell'O.M. della P.I. n. 92 del 5/11/1997; che avverso tale delibera, le ricorrenti presentavano - unitamente ad altri colleghi - reclamo, lamentando l'illegittimità del provvedimento per violazione della citata ordinanza;

che con provvedimento del 12 giugno 2008 il dirigente scolastico rigettava il reclamo con la motivazione che "i rilievi delle S.S. L.L. risultano ictu oculi privi di qualsivoglia consistenza giuridica quando non addirittura falsi o di natura emulativa"; che successivamente le ricorrenti apprendevano dalla lettura di un articolo del Corriere della sera dell'esistenza di una relazione del Dirigente Scolastico, richiesta



ORIGINALE

Ric. n.1724/2008

Sent. n. 583/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti	Presidente, relatore
Marco Buricelli	Consigliere
Stefano Mielli	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito
del 11 MAR 2009
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione

SENTENZA

sul ricorso n. 1724/2008, proposto *ex art.* 25 l. 241/90, da Maria Mascolo e Anna Antonelli, rappresentate e difese dall'avv. Leonello Azzarini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Verdi 33;

CONTRO

l'Amministrazione dell'Istruzione dell'Università e ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

PER L'ACCERTAMENTO

del rifiuto sulle istanze presentate dalle ricorrenti in data 14 luglio 2008 e 17 luglio 2008, all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e del diritto di accesso in capo alle ricorrenti ad ottenere la documentazione richiesta.

Visto il ricorso, notificato l'11 settembre 2008 e depositato presso

